STUDI ODONTOIATRICI: VARIE FORME DI AGGREGAZIONE e NEUTRALITA' FISCALE

dott. rag. Maria Lorena Trecate
Ragioniere commercialista - Revisore contabile
Consulente A.N.D.I. Nazionale

DISTINZIONE FORME DI AGGREGAZIONE ODONTOIATRICA

Distinzione forme di aggregazione odontoiatrica

- Studio mono professionale
- Studio associato
- Collaboratore di studio/consulente
- Condivisione di spazi
- Società tra professionisti
- Altre società commerciali

Bozza contratto di collaborazione

Oggetto: incarico libero professionale CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

Tra

XXXXXXXXXXX - Committente

E

XXXXXXXXXXX - Professionista

Facendo seguito ai colloqui ed alle trattative puntuali intercorsi, con la presente scrittura privata Le confermiamo l'incarico di professionista collaboratore con il nostro (studio professionale – struttura sanitaria) alle condizioni e nei termini di seguito precisati

Oggetto della prestazione

- **1.a** Oggetto dell'incarico è la prestazione professionale di servizi odontoiatrici, così come descritti nell'allegato "A" (che costituisce parte integrante della presente) ed in base alle tariffe indicate nello stesso allegato, nell'ambito dell'attività svolta dallo studio-struttura in favore dei propri pazienti.

Modalità di esecuzione della prestazione

- **2.a** L'incarico conferito al professionista ha natura di collaborazione libero professionale, senza vincolo di subordinazione.

Bozza contratto di collaborazione

- **2.b** nello svolgimento del suo incarico libero professionale, il professionista agirà con autonomia ed indipendenza quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento delle prestazioni, attraverso il proprio apporto personale e secondo la propria comprovata professionalità

- **2.c** Nell'esecuzione dell'incarico affidato il professionista non sarà soggetto a vincoli di orari impegnandosi, tuttavia, a garantire la propria presenza per almeno n. ore alla settimana, salvo imprevisti dovuti a causa di forza maggiore.

- **2.d** Il professionista effettuerà le prestazioni oggetto dell'incarico presso la sede del nostro studio professionale- struttura sanitaria in , Via

- **2.e** Nello svolgimento dell'incarico il professionista usufruirà della strumentazione tecnica e del materiale messi a sua disposizione dallo studio-struttura, che il professionista si obbliga ad utilizzare con la dovuta diligenza nel rispetto di tutte le normative ed in particolare di quelle sanitarie.

- **2.f** Il professionista si obbliga a svolgere l'attività oggetto del presente incarico, presso lo studio-struttura esclusivamente nei confronti dei nostri pazienti per la prestazione di servizi odontoiatrici.

- **2.g** L'incarico qui affidato al professionista ha natura strettamente personale; conseguentemente il presente contratto non potrà essere ceduto a terzi né, da parte del professionista, potranno essere affidati a terzi anche solo alcuni dei compiti qui attribuiti, né infine il credito che verrà a maturare a suo favore potrà essere ceduto.

- **2.h** Nell'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto il professionista opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto, facendo ricorso alle Sue competenze e garantendo che la prestazione sarà eseguita a regola d'arte.

A tal fine il professionista si impegna anche alla più rigorosa e scrupolosa osservanza dei regolamenti, protocolli, procedure dello studio-struttura che il Committente gli ha sottoposto e allegati al presente contratto "All. B", dei quali dichiara di aver preso visione e di approvare.

Sempre a tal fine il professionista garantisce, producendo copia attestati, di essere in regola con l'aggiornamento e l'obbligo formativo.

Bozza contratto di collaborazione

Patto di non concorrenza

- **3.a** Il professionista non potrà, per la durata del seguente contratto, assumere incarichi professionali, comunque denominati, per studi e/o società che svolgono attività identica e/o simile a quella dello studio-struttura committente e che hanno sede operativa nel comune di

- **3.b** Le parti convengono ai sensi dell'art. 2125 c.c. che a fronte del vincolo previsto dal comma precedente, il relativo corrispettivo riconosciuto al professionista è pari al % del totale del compenso percepito mensilmente in costanza di collaborazione.

- **3.b** Nel caso di violazione del vincolo di cui al primo comma, il professionista sarà tenuto, ai sensi dell'art. 1382 c.c. all'immediata restituzione del corrispettivo percepito ai sensi del comma precedente oltre interessi legali, fermo il diritto del committente di richiedere il risarcimento del maggior danno (quantificato a titolo di penale in €).

Accordo di riservatezza

- **4.a** Sia nel corso del rapporto che successivamente il professionista non potrà comunicare a terzi o diversamente rendere noto, previo consenso del committente, informazioni riservate concernenti l'attività del committente.

Si indicano a titolo esemplificativo: elenco fornitori, clienti, informazioni commerciali.

Compenso

- **5.a** In relazione all'incarico conferito, Le verrà corrisposto per ogni prestazione svolta un compenso calcolato in base al tariffario di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente contratto.

- **5.b** Detto compenso, che deve essere inteso quale corrispettivo omnicomprensivo per tutto quanto convenuto con la presente scrittura, verrà liquidato entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese alla presentazione della nota informativa riguardante le prestazioni svolte nel mese precedente e previa verifica degli "eseguiti sui pazienti".

- **5.c.** Nel predetto compenso è ricompreso il corrispettivo per il patto di non concorrenza di cui all'art. 3.

- **5.d** Gli importi del compenso si intendono al lordo (o al netto) delle imposte dirette e indirette, tasse previste dalla legge sui redditi derivanti dall'attività professionale prestata.

Bozza contratto di collaborazione

Durata del contratto.

- **6.a** Il presente incarico avrà durata dal al salvo proroghe scritte. Esso non potrà essere rinnovato per tacita proroga.

Recesso e risoluzione del contratto

- **7.a** Ciascuna delle parti potrà recedere (per giusta causa) dal presente contratto anticipatamente con un preavviso di 60 giorni, da comunicare con racc a.r. o equipollente (pec).

- **7.b** Laddove il professionista non rispetti le condizioni del presente contratto, il regolamento professionale dello studio-struttura, i protocolli clinici e farmacologici dello studio-struttura, i protocolli d'igiene e sicurezza, il committente potrà concedere termine, a mezzo racc. a.r. o equipollente (pec), di 15 giorni per uniformarsi. Decorso inutilmente il termine, il contratto sarà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Clausola penale

- **8.a** Tenuto conto degli oneri assunti dal committente in termini di aggiornamento, accrescimento di capacità ed esperienze, trasferimento di know how operativi, qualora il professionista receda senza giusta causa corrisponderà al committente la somma di a titolo di penale.

Obbligo assicurativo e responsabilità

- **9.a** Il professionista si impegna a presentare al committente, alla sottoscrizione del contratto, la documentazione attestante l'avvenuta stipulazione di idonea polizza assicurativa per la responsabilità professionale, obbligatoria ai sensi dell'art. 3 comma 5 D.Lg 138/2001 convertito in Lg. 148/2011.

- **9.b** La responsabilità professionale del professionista per eventuali danni al paziente è disciplinata dall'art. 7 Lg. 24/2017.

- **9.c** Conseguentemente resta fermo l'obbligo di manleva del professionista nei confronti del committente per i danni causati al paziente da dolo e colpa grave nelle prestazioni eseguite dal professionista e per le quali il committente ha diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 9 della Lg. 24/2017.

In tali casi, a richiesta del committente, previa verifica congiunta della documentazione clinica in possesso del committente e di quella eventualmente fornita dal paziente, il professionista assume a proprio carico l'obbligo di risarcire ogni danno causato al paziente e/o al committente derivante da suo fatto doloso o colposo per le prestazioni da lui personalmente eseguite sul paziente.

Bozza contratto di collaborazione

- **9.d** A tal fine il professionista si obbliga a denunciare alla propria compagnia assicuratrice qualsiasi contestazione o richiesta di risarcimento danni di un paziente al quale ha prestato la sua attività entro e non oltre cinque giorni da quello in cui il committente ne avrà a lui dato notizia.

- **9.e** La mancata attivazione o mantenimento della copertura assicurativa nei termini di cui al comma precedente costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Clausola arbitrale

- **10.a** Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto, sarà obbligatoriamente decisa da un Collegio arbitrale, amichevole compositore, formato da tre arbitri, di cui uno nominato dal professionista, il secondo dal committente, con funzioni di Presidente, dai due arbitri congiuntamente tra loro, o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di i quali decideranno la controversia in via irrituale, omessa ogni e qualsivoglia formalità di procedura, entro e non oltre 90 giorni dalla nomina.

Modifiche

- **11.a** Ogni modifica del presente incarico dovrà essere fatta esclusivamente per iscritto.

Bozza contratto di collaborazione

Privacy e trattamento dati personali

- **12.a** Il professionista dichiara che i suoi dati fiscali sono
- cognome e nome:
- luogo e data di nascita:
- residenza:
- codice fiscale:
- Partita Iva:
- iscrizione ordine dei medici e degli odontoiatri:
- Assicurazione professionale:
- impegnandosi a comunicare per iscritto qualsiasi variazione

Bozza contratto di collaborazione

- **13.a** Ai sensi del **Regolamento Europeo 679/2016**, il professionista con la sottoscrizione presente, come da informativa allegata "All. B" dichiara:

✓ di essere stato informato delle finalità e delle modalità del trattamento dei suoi dati personali;

✓ che la comunicazione dei suoi dati personali ha natura obbligatoria e che gli sono state rese note le conseguenze del rifiuto a fornirli;

✓ che gli sono note le categorie di soggetti ai quali i suoi dai possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

✓ che gli sono noti i diritti della norma citata

- **13.b** Il professionista dichiara di prestare liberamente il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali ed in particolare, di quelli considerati sensibili ai sensi della citata norma, acconsentendo altresì alla comunicazione ed alla diffusione dei dati stessi, come da informativa allegata "All. B"

Il committente Il professionista

Dott. Dott.

Per specifica approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 1341 c.c., delle clausole di cui ai punti 2.f, 2.g, patto di non concorrenza art. 3, accordo di riservatezza art. 4, recesso e risoluzione del contratto art. 7, clausola penale art. 8, clausola arbitrale art. 1

Bozza contratto di servizi

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI

TRA

- **Dottor** con sede in

C.F. , P.IVA , PEC ……@pec.it,

e

- **Dottor ……**…… – C.F. ……., P.IVA ……., PEC **……..,**

P R E M E S S O

- che il dottor…….. è proprietario e titolare dello studio dentistico sito in ……..Via …….- , catastalmente identificato al fg. …. mapp. … sub … cat. …;
- che la dottoressa è interessata ad esercitare la professione di ortodontista in detto studio per la cura dei propri pazienti fornito dei connessi servizi, come meglio in seguito specificato;

Bozza contratto di servizi

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. il dottor…… concede con decorrenza dal …… sino al …… l'uso esclusivo unicamente per i giorni e le ore indicate degli spazi attrezzati come meglio identificati in colore giallo nell'allegata planimetria che, sottoscritta dalle parti, forma parte integrante ed essenziale del presente contratto;
2. nell' ambito della concessione in uso di cui al punto precedente è incluso l'utilizzo degli spazi e servizi comuni (servizi igienici e sala di attesa);
3. Con riferimento a quanto espresso nei punti precedenti, si precisa quanto segue:

– l'accesso alla stanza, completa di una poltrona per l'esercizio dell'attività di ortodontista, e l'utilizzo degli spazi comuni sono garantiti per n. 2 (due) pomeriggi al mese con orario prestabilito dalle 14.30 alle 19.30;
– la dottoressa si adeguerà al periodo feriale previsto dallo studio del dottor…..
– saranno garantiti al dottor il servizio di assistenza alla poltrona e la sterilizzazione dei ferri di proprietà della stessa;

Bozza contratto di servizi

4. Il corrispettivo di quanto sopra è determinato in euro oltre IVA a pomeriggio da pagare al dottor……., che ne rilascerà regolare fattura, mensilmente…... In tale corrispettivo sono incluse le spese per energia elettrica, riscaldamento, pulizie e spese condominiali e tutte le altre spese di gestione dello studio del dottor….. Resta espressamente convenuto tra le parti che il corrispettivo suddetto non comprende:

- I laboratori per la realizzazione dei manufatti …….
- Le spese per l'acquisto di materiale di consumo ed attrezzature che il dottor intenderà utilizzare per l'esercizio della propria attività.

5. Le parti convengono che, in relazione alla globalità delle prestazioni di cui al presente contratto, per l'occupazione degli spazi attrezzati concessi in uso non si potrà mai ipotizzare un rapporto di locazione.

Bozza contratto di servizi

6. Il presente accordo potrà essere rinnovato, previa verifica e/o revisione delle condizioni economiche, fermo restando che l'eventuale disdetta dovrà essere comunicata tra le parti almeno due mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata o PEC. In caso di mancata disdetta entro il termine suddetto e/o di mancata revisione, esso si intenderà tacitamente rinnovato per uguale durata di un….., alle medesime condizioni.

Dottor…… Dottor……..

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile le parti dichiarano di approvare espressamente la clausole di cui agli artt. 3 – 4 – 6.

– ,……

Dottor ……. Dottor……..

Analisi giuridica delle società in ambito odontoiatrico

- Legge n. 1815 del 1939 art 2 : divieto società professionali
- Legge Bersani n.248 del 2006: avrebbe dovuto abrogare il divieto, ma le norme attuative non vennero mai applicate
- Legge di stabilità n. 183 del 2011 art. 10: si istituisce la STP (società tra professionisti) ma solo con il decreto interministeriale n.34 dell'8 febbraio 2013 arrivarono i regolamenti attuativi. Solo nel 2014 il Consiglio Nazionale del Notariato pubblicò le linee guida operative per la corretta costituzione di una STP
- DDL Concorrenza Legge 4 agosto 2017 n.124 : «l'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri ed all'interno delle quali le prestazioni siano erogate da soggetti in possesso dei titoli abilitanti»

Presupposti e limiti dell'attività odontoiatrica in forma societaria

1. Le società tra professionisti (STP) possono esercitare l'attività odontoiatrica purché siano rispettati i requisiti previsti dalla Legge n. 183/2013 ed in particolare purché:

- Tale attività sanitaria sia svolta in via esclusiva;
- Siano partecipate da professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi il cui numero e la cui partecipazione al capitale sociale sia tale da determinare una maggioranza di almeno 2/3 delle deliberazioni dei soci;

Presupposti e limiti dell'attività odontoiatrica in forma societaria

- I soci non professionisti siano ammessi solo «per prestazioni tecniche» ausiliari ed accessorie o « per finalità di investimento»;
- L'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo da soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. Il professionista individuato può comunque avvalersi, sotto la propria responsabilità e sotto la propria direzione, della collaborazione di ausiliari e solo in relazione a particolari attività caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, da sostituti.

Presupposti e limiti dell'attività odontoiatrica in forma societaria

2. Le altre società «commerciali» non costituite come STP come statuito dalla corte di cassazione e ribadito dal MISE con comunicazione del 23/12/201, non possono avere oggetto diretto ed esclusivo l'esercizio della professione odontoiatrica, potendo unicamente:

- realizzare e/o gestire mezzi strumentali per l'esercizio dell'attività professionale (società di mezzi);

Presupposti e limiti dell'attività odontoiatrica in forma societaria

- Erogare un servizio diverso e più completo rispetto alla semplice prestazione d'opera del singolo professionista. Seppure non sia possibile determinare automaticamente a priori i requisiti strutturali ed organizzativi richiesti per operare correttamente, sembrerebbe che queste strutture dovrebbero essere contraddistinte dalla complessità, **sia nell'organizzazione** (l'elemento economicodeve prevalere su quello professionale rendendo l'opera del professionista strumentale rispetto all'organizzazione complessa ed all'aspetto imprenditoriale) **sia nei servizi offerti** (prestazioni erogate, locali, attrezzature, personale)

Neutralità fiscale

- Una delle ultime riforme al testo unico delle imposte sui redditi ha introdotto l'articolo 177 bis, a cura del decreto legislativo 129/2024, introducendo la possibilità di neutralità fiscale nel conferimento di un professionista della propria attività professionale in una società tra professionisti.
- L'articolo 177 bis ha però lasciato molti dubbi interpretativi, dubbi interpretativi risolti aggiungendo il 4° comma all'articolo 177 bis e attraverso la risposta n. 148/2025 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Neutralità fiscale

- Il regime di neutralità fiscale riguarda le aggregazioni professionali relative a tutte le società esercenti attività regolamentata dagli ordini professionale. A seguito della risposta n. 148/2025 pubblicata il 4 giugno 2025 dall'Agenzia delle entrate è stato chiarita la possibilità di trasferire l'insieme dei beni materiali ed immateriali, contratti e pazienti di uno studio professionale ad una società senza generare né plusvalenze né minusvalenze. Questo principio è applicabile alle società tra professionisti ed alle altre società esercenti attività regolamentate dagli ordini professionali.

Neutralità fiscale

- In merito alla professione odontoiatrica, l'Agenzia delle Entrate ricorda che la stessa è stata istituita con la Legge 409/1985 e che l'esercizio è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso dei titoli abilitanti ed alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un Direttore Sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri. Preso atto che la professione odontoiatrica è una professione regolamentata nel sistema ordinistico di appartenenza, si applica la disciplina di cui all'articolo 177 bis del Tuir.

Neutralità fiscale

- Nello specifico *“ il n. 2.4) dell’articolo 5, lettera f) della Legge delega prevede nell’ambito della razionalizzazione e semplificazione dei redditi di lavoro autonomo anche il principio e criterio direttivo della “neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti”. In attuazione di tale principio di neutralità fiscale, da introdurre in relazione alla generalità delle cosiddette operazioni straordinarie che involgono soggetti esercenti attività professionali, sono stati effettuati interventi normativi di seguito illustrati. Il comma 1 del nuovo articolo 177-bis introduce il principio di neutralità fiscale per i conferimenti in società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all’articolo 10 legge 12 novembre 2011 n. 183 (c.d. STP).*

Neutralità fiscale

- *Ai sensi del comma 2 della norma in esame la neutralità fiscale si applica anche ai conferimenti in società tra professionisti diverse da quelle del comma 1; il riferimento è quindi alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico non disciplinate dal citato articolo 10 della legge n.183 del 2011"*